

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1575

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1993

Norme in materia di lotterie ad estrazione istantanea

ONOREVOLI SENATORI. - L'organizzazione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea potrebbe, in fase di avvio, garantire un gettito dell'ordine di 200-250 miliardi annui, sulla base del regime fiscale che regola le giocate. Si sottolinea l'opportunità che le entrate derivanti dal presente disegno di legge siano utilizzate in sostituzione della disposizione aggiunta all'articolo 10 del disegno di legge S. 1508, collegato alla manovra finanziaria, nel testo approvato da parte delle Commissioni 1^a e 5^a riunite, con la quale, per ragioni di copertura, sono prorogate le disposizioni relative al blocco degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali e dalla progressione economica. Tale norma, della quale si auspica la soppressione nel corso dell'esame in Assemblea, stante il vigente blocco della contrattazione, appare infatti particolarmente penalizzante per tutto il comparto della dirigenza statale, compresa la magistratura e i professori universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Criteri e modalità di effettuazione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.